



VERBALE SULLA VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA NELL'AMBITO PROCEDURA DI GARA INFORMALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA MOBILITA' E PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SPOSTAMENTI CASA LAVORO – PROGETTO MOSAICO . CIG: 77053239AF

- a riscontro di richiesta di verifica dell'offerta anomala del sottoscritto RUP prot. 27026 del 20.12.2018 con nota per pec del 04.01.2019 la ditta MOVESION – ROMA, provvisoriamente aggiudicataria della fornitura in oggetto, ha fornito, rispettando il termine assegnato un proprio documento giustificativo compilando il modello proposto da questa stazione appaltante al fine della verifica dell'anomalia dell'offerta ;
- a riscontro della nota di chiarimenti prot. 762 del 14.01.2019 la ditta ha risposto nei termini in data 17.01.2019 ns. prot.1283 del 21.01.2019;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il RUP, procede alla verifica dell'offerta anomala ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 a carico dell'impresa Movesion SRL, per la quale con verbale n. 2 del 20.12.2018 al termine della seduta di gara ha rimesso proposta di aggiudicazione della procedura di FORNITURA DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA MOBILITA' E PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SPOSTAMENTI CASA LAVORO - CODICE UNICO DI PROGETTO: C62D17000010005 – CIG 77053239AF .

Il RUP specifica, inoltre il metodo adottato per verificare la congruità dell'offerta della ditta sopra indicata.

Tale attività di controllo si è basata sulla documentazione di gara, su quella fornita dalla ditta e su ricerche internet per ciò che riguarda le tabelle ministeriali sul costo del lavoro, nonché su orientamenti giurisprudenziali.



Le conclusioni del presente verbale si fondano, pertanto, ai fini della loro motivazione, nella documentazione acquisita in atti e fatta propria, a cui si rinvia ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 3 della L.241/1990.

La presente verifica dell'anomalia dell'offerta è stata finalizzata alla verifica dell'attendibilità e della serietà della stessa ed all'accertamento dell'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte. La valutazione ha avuto, pertanto, natura globale e sintetica il cui esito viene di seguito riportato .

Nell'offerta economica, risultata la migliore ma da verificare sotto il profilo dell'anomalia a seguito La ditta ha ricostruito, in maniera chiara ed esaustiva, come ha determinato la proprio offerta compreso il costo del personale il cui valore medio orario è di 40 euro.

In sede di richiesta di integrazioni la ditta ha dichiarato il contratto applicato alle n. 2 unità impiegate nell'appalto.

Da una comparazione con le tabelle ministeriali i minimi salariali sono rispettati.

Come ben sottolineato dalla giurisprudenza le tabelle ministeriali stabiliscono il costo medio orario del lavoro che, quindi, non coincide affatto ed è cosa ben diversa rispetto al trattamento minimo salariale stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva, al quale solo si riferisce la previsione d'inderogabilità di cui all'art. 97, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 (Tar Lazio, Roma, Sez. I-Ter, 30 dicembre 2016, n. 12873; Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 17 marzo 2017, n. 443; Tar Veneto, Venezia, Sez. I, 23 agosto 2017, n. 795.

Più recentemente il Tar Lazio Roma Sez. III Quater con sentenza del 19 marzo 2018 n. 3081 ha ribadito che le tabelle ministeriali di cui all'art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016, evocate ai fini della giustificazioni da rendere in sede di verifica dell'anomalia dall'art. 97, comma 5, lett. d), del medesimo decreto, esprimono soltanto il costo medio della manodopera quale parametro di riferimento né assoluto né inderogabile e che, svolgendo esso una funzione meramente indicativa.



L'unico valore non modificabile è costituito invece dai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate, secondo quanto stabilito dall'art. 97, comma 6, del medesimo d.lgs. n. 50/2016. Ciò posto, la previsione dell'esclusione dalla gara del concorrente che avesse offerto un «costo medio orario del lavoro» inferiore a quello previsto nei contratti collettivi di riferimento e quindi alle tabelle ministeriali di riferimento (..) contenuta nel disciplinare della gara oggi in esame (..) integra un'ipotesi di prescrizione della lex specialis «a pena di esclusione» ulteriore rispetto a quelle tassativamente previste dal codice dei lavori pubblici, in quanto tale sanzionata di nullità rilevabile d'ufficio dal giudice ai sensi degli artt. 83, comma 8, ultimo periodo, d.lgs. n. 50/2016 e 31, comma 4, secondo periodo, c.p.a.

In ogni caso il tenore dell'art. 97 comma 6 del Dlgs. 50/2016 è il seguente e non pone ai fini della questione di cui trattasi dubbi: " Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge... omissis ... "

Dunque, come pare ovvio e ragionevole, inderogabile è esclusivamente il minimo salariale, che detto in parole più semplici corrisponde esclusivamente al primo rigo delle citate tabelle ministeriali.

Nella nostra fattispecie concreta, sulla base della documentazione presentata, la ditta riferisce di impiegare nell'appalto n. 2 addetti impiegati inquadrati nel terzo livello –analisti programmatori contratto commercio con paga base mensile come risulta da tabella ministeriale specifica per €.1793,12 . Il prodotto della retribuzione minima mensile per i 12 mesi complessivi delle due unità rientra nella percentuale e ammontare del costo di personale indicato dalla stessa ditta.

Tanto premesso risulta rispettato quanto disposto dall'art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016.

Venendo ad altre voci si osserva che l'operatore economico ha indicato gli oneri di sicurezza aziendali, i costi generali e anche le spese per consulenze e di trasferta, mentre l'utile indicato, dimostra un margine e una garanzia dell'attendibilità sul prezzo offerto atteso che in molte procedure di gara sono sempre più frequenti utili di esigua entità che comunque la giurisprudenza ritiene legittimi.



Sull'utile minimo, infatti, giova riportare la pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana datata 25 giugno 2018, n. 368 per cui in sede di gara pubblica, ai fini della valutazione della anomalia un utile esiguo di per sé solo non equivale a determinare tale anomalia.

Nel nostro caso, a fortiori, si ribadisce che garantisce un buon margine su cui contare ai fini dell'accertamento dell'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte.

Per tutto quanto sopra considerato l'offerta presentata da Movesion srl nel suo complesso risulta attendibile e non anomala.

Del resto la verifica ex art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016 è di tipo tecnico-economico e una volta ritenute adeguate e accolte le spiegazioni sui prezzi e/o sui costi proposti nelle offerte, come avvenuto nella nostra fattispecie concreta, non consentito al RUP o più in generale alla stazione appaltante di spingersi a sindacare le scelte di merito compiute dall'impresa sul piano dell'organizzazione aziendale e del lavoro, svolgendo un'attività che, nel caso di specie, sarebbe sovrapponibile, oggettivamente, a quello riservato dal Giudice del lavoro (vedasi sul punto Tar Lazio, Roma, Sez. III, SENTENZA DEL 4 luglio 2018 n. 7379) .

Il presente verbale, previa acquisizione del parere favorevole, quantunque non vincolante e consultabile in atti, della commissione valutatrice dell'offerta tecnica ed economica, redatto in un unico originale, viene letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione potrà valutare nell'esprimere il suddetto parere anche la congruità della voce "consulenza esterna " di €. 31.000 rispetto alle finalità e alla sua strumentalità rispetto all'appalto di cui trattasi .

Siena , 21/01/2019

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Giulio Nardi